

Articolo 5

Aziende agricole

(art. 2 cpv. 1 lett. d LL)

- ¹ Sono aziende agricole le aziende che esercitano la campicoltura, la praticoltura, la frutticoltura, la viticoltura, l'orticoltura, la bacchicoltura, la tenuta di bestiame d'allevamento e da reddito nonché le foreste private appartenenti a un'azienda agricola.
- ² Sono centri locali di raccolta del latte le aziende che raccolgono il latte di consumo direttamente dalle aziende agricole di una zona di approvvigionamento limitata e che lo lavorano, in tutto o in parte, in locali annessi o lo consegnano ad altre aziende per la lavorazione o la vendita.
- ³ Sono considerati servizi accessori i servizi che trasformano o utilizzano, per uso proprio o per il mercato locale, i prodotti dell'azienda principale.

Premessa

Questa disposizione precisa le nozioni utilizzate all'articolo 2 capoverso 1 lettera d LL e permette di dichiarare la legge applicabile alle aziende interessate.

Capoverso 1

Sono escluse dal campo d'applicazione le aziende agricole le cui attività sono orientate alla produzione.

La produzione riguarda le aziende che esercitano la campicoltura nonché la tenuta di bestiame d'allevamento e da reddito. La produzione indipendente dal suolo, ad esempio, non rientra in questa categoria (vedi commento dell'articolo 6 OLL 1).

Capoverso 2

L'eccezione mira a parificare i centri locali di raccolta del latte e le relative aziende che lavorano il latte alle aziende agricole che lo lavorano direttamente.

Questa eccezione riguarda solo i centri di raccolta del latte che raccolgono il latte di consumo diret-

tamente dalle aziende agricole. È indifferente che il latte sia consegnato dai contadini o ritirato dal centro di raccolta. Se i centri di raccolta locali si procurano il latte presso aziende terze, non si è in presenza di un rapporto diretto ai sensi della disposizione.

Secondo il capoverso 2, i centri di raccolta del latte si contraddistinguono inoltre per il fatto che raccolgono il latte in una zona di approvvigionamento limitata. Il requisito del carattere regionale della zona di approvvigionamento va inteso in maniera restrittiva. Ai sensi dell'eccezione, una zona di approvvigionamento regionale comprende in genere al massimo alcuni Comuni. Anche le dimensioni dell'azienda possono fornire indicazioni per capire se un centro di raccolta del latte e la connessa lavorazione del latte di consumo rientrano nello scopo della presente eccezione. La disposizione è stata introdotta per le aziende di piccole dimensioni. Se, oltre al datore di lavoro e a eventuali familiari, l'azienda occupa non più di quattro lavoratori a tempo pieno, si può presumere che il requisito del carattere regionale dell'azienda sia adempiuto.

Art. 5

OLL 1

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 1: Campo d'applicazione
Sezione 3: Eccezioni al campo di applicazione aziendale
Art. 5 Aziende agricole

Alle aziende di trasformazione del latte che non rientrano nella presente eccezione si applicano le disposizioni speciali di cui all'articolo 28 OLL 2.

Capoverso 3

Qualora i prodotti dell'azienda agricola principale non siano più destinati al consumo proprio o al mercato locale, i servizi accessori sono assoggettati al campo d'applicazione della legge sul lavoro. Un servizio accessorio di un'azienda agricola è quindi soggetto alla legge se la maggior parte dei prodotti trasformati non provengono dalla produzione propria o se tali prodotti sono destinati a distributori regionali o sovraregionali di derrate alimentari (per uomini e animali).